

Unificazione della procedura civile in Svizzera – 3a parte

Il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (“CPC”) permette di deferire controversie patrimoniali, il cui valore litigioso raggiunga almeno CHF 100.000, direttamente all’autorità cantonale superiore, la decisione della quale non può essere impugnata dinanzi a un’ulteriore autorità giudiziaria cantonale.

Per le azioni che si basano su un contratto non è più competente soltanto il giudice della sede o del domicilio del convenuto ma, in alternativa, anche quello del luogo di adempimento, definito come luogo in cui dev’essere eseguita la prestazione caratteristica, non dove effettivamente viene eseguita.

La deliberazione delle sentenze è pubblica, eccezione fatta per i procedimenti di diritto di famiglia.

L’attore, o chi impugna una sentenza, deve anticipare la totalità delle spese processuali, per cui il Cantone, tramite il tribunale, chiede alla parte condannata alle spese soltanto l’importo non coperto dagli anticipi. Di conseguenza, la parte condannata alle spese deve rimborsare all’altra gli anticipi prestati e pagarle le spese ripetibili assegnate dal giudice. La parte vincente è quindi esposta al rischio di non ottenere il rimborso, per cui questa norma è stata ampiamente criticata. Si vedrà come sarà applicata dai tribunali.

Il procedimento deve svolgersi nell’unica o in una delle lingue ufficiali del Cantone. L’uso di altre lingue – per esempio l’inglese – è possibile, con il consenso delle parti e del giudice.

Alle parti è consentito trasmettere gli atti sia in forma cartacea sia in forma elettronica. Il tribunale può però richiedere che un determinato documento sia prodotto in forma cartacea. La giurisprudenza dovrà stabilire se l’invio di atti mediante telefax sia sufficiente; in passato, il Tribunale Federale Svizzero si è pronunciato in modo negativo. Con il consenso della parte interessata e nei confronti degli avvocati, il tribunale può a sua volta notificare gli atti per via elettronica.

Il giudice può invitare le parti con domicilio o sede all’estero a designare un recapito in Svizzera.

Il CPC prevede i seguenti mezzi d’impugnazione: (1) Di regola, le decisioni di prima istanza sono impugnabili mediante *appello*, che siano state pronunciate in procedura ordinaria, semplificata, sommaria o del diritto di famiglia, che siano finali o incidentali. Per contro, non vi è appello contro le decisioni dell’istanza cantonale unica o del tribunale arbitrale; in cause civili di natura patrimoniale con un valore litigioso al momento della sentenza di prima istanza di meno di CHF 10.000; contro alcune decisioni prese in procedura sommaria; e contro la decisione in materia di spese se impugnata autonomamente. (2) Il *reclamo* serve ad impugnare le decisioni riguardanti cause di natura patrimoniale con un valore litigioso esiguo o altre decisioni inappellabili; le disposizioni di ordine processuale del giudice; e nei casi di denegata o ritardata giustizia. (3) La *revisione* di un giudizio può essere chiesta allo stesso giudice per fatti e mezzi di prova che esistevano all’epoca del processo ma che, per motivi giustificabili, non avevano potuto essere inoltrati; nel

caso in cui la decisione è stata influenzata da un delitto; per impugnare atti di disposizione di una parte, ad esempio i vizi della volontà.

Il giudice che pronuncia una decisione può allo stesso tempo ordinare le misure d'esecuzione necessarie. Ad esempio, la decisione può stabilire un termine entro il quale l'oggetto della controversia dovrà essere restituito e incaricare la polizia di provvedere al suo ritiro o sgombero se chi è obbligato alla restituzione non rispetta il termine assegnatogli. L'attestazione dell'esecutività eliminerà eventuali dubbi per la polizia in merito all'esecutività della decisione. L'esecuzione diretta è possibile anche sul piano intercantonale, per cui il tribunale di un Cantone potrà dare direttamente ordini all'amministrazione di un altro Cantone, senza che sia più necessario inoltrare preventivamente una domanda di esecuzione o di exequatur ai tribunali dell'altro Cantone.

Con la CPC si è voluto dare all'arbitrato "interno" l'importanza che ha l'arbitrato internazionale in Svizzera (la Svizzera è oggi senz'altro uno dei Paesi più importanti come luogo di arbitrati internazionali). Ad esempio, il tribunale arbitrale potrà ordinare provvedimenti cautelari. Inoltre, il lodo sarà direttamente impugnabile dinanzi al Tribunale Federale Svizzero, ancorché le parti possano scegliere il tribunale cantonale quale ultima istanza.

calderan@altenburger.ch